

I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio. Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a dieci giorni.

Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti di indole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta.

Art. 16. — Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può caso per caso decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

CAPO III.

Patrimonio e tributi

Art. 17. — I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. È altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

Art. 18. — I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;

c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;

e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;

f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.

Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell'esercizio 1925, e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza dei detti Consigli.

Fra tali fondi passano, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell'economia, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento di Cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed Enti consorziali in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuità e permanenza del con-